

13

10911.

BIBLIOTECA
MINISTERO FINANZE

Prof. CARLO BOTTONI

CREDITO AGRARIO



MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Via Kramer, 4 A - Gall. De Cristoforis, 54

1904



PUBBLICAZIONI VARIE

ANDREOTTI A. — <i>Della contumacia in materia penale</i>	L. 1 —
— <i>Corpo di reato e confisca</i>	» 1 —
— <i>Della provocazione</i>	» 1 —
— <i>Inamovibilità</i>	» 1 —
— <i>Camera di consiglio in materia penale</i>	» 2 —
— <i>Azione penale</i>	» 2 —
APICELLA G. — <i>Denuncia di nuova opera e di danno temuto</i>	» 2 —
— <i>La rivendita in danno</i>	» 3 —
ASTUNI D. — <i>Enti ecclesiastici</i>	» 1 —
BAHSANTI E. — <i>Il ricatto. Studio giuridico</i>	» 1 —
— <i>Il favoreggiamento</i>	» 1 —
BAVIERA G. — <i>I feziali e il diritto feziale</i>	» 1 —
BELOTTI B. — <i>Le campane. Studio di diritto ecclesiastico italiano</i>	» 1 —
BENINI R. — <i>Importazione ed esportazione</i>	» 1 —
BERTOLA E. — <i>Corruzione di pubblici ufficiali</i>	» 1 —
BETOCCHI C. — <i>Apertura di credito</i>	» 2 —
BIANCHINI C. — <i>Riparazione pecuniaria</i>	» 1 —
BO F. — <i>Del procedimento in camera di consiglio secondo il libro III del cod. di proc. civ. ital.</i>	» 6 —
BOGIANCHINO T. — <i>Del rinvio nel diritto internazionale privato</i>	» 1 —
CANTÙ G. — <i>Canti in pubblico</i>	» 1 —
— <i>Candidato</i>	» 1 —
CARLETTI T. — <i>Autore</i>	» 1 —
CAVAGLIERI G. — <i>Cassa comunale</i>	» 1 —
— <i>Rimpatrio di indigenti</i>	» 1 —
CAVAGNARI C. — <i>L'Emancipazione</i>	» 2 —
CASTELLARI G. — <i>La Santa Sede. Parte I e II</i>	» 10 —
CERELLI VITTORI A. — <i>Corruzione di minorenni e lenocinio</i>	» 2 —
CERVI G. — <i>Revoca dei diritti reali</i>	» 1 —
CICCAGLIONE E. — <i>Del prestito a cambio marittimo</i>	» 2 —
CLERICI O. — <i>Azione averse oneris</i>	» 1 —
COGNETTI DE MARTIIS R. — <i>La figura giuridica del Cancelliere. Indagine di diritto e ordinamento giudiziario con riferimento ai testi della legge italiana</i>	» 3 —
— <i>L'interesse ad agire</i>	» 1 —
CONTUZZI F. P. — <i>Danni di guerra</i>	» 1 —
— <i>Associazione della Croce Rossa</i>	» 2 —
— <i>La Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 studiata nelle sue origini e nel suo sviluppo sino alla Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899</i>	» 2 —
— <i>L'assistenza marittima. Studio di legislazione comparata e di diritto internazionale marittimo</i>	» 2 50

CREDITO AGRARIO

10911.



Prof. CARLO BOTTONI

CREDITO AGRARIO



ESTRATTO DALLA
Enciclopedia Giuridica Italiana



MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Via Kramer, 4 A - Gall. De Cristoforia, 54

1904

DEL CARLO BOTTI

CREDITO AGRARIO

TRATTATO DI
CREDITO AGRARIO

TRATTATO DI
CREDITO AGRARIO

Milano, 1904 - Tip. Indipendenza di A. Bernal e C. l.

INDICE-SOMMARIO.

1. L'agricoltura abbisogna di capitali oggi più che mai: necessità di attingerli in parte al credito; credito a breve ed a lunga scadenza; credito agrario e credito agli agricoltori, pag. 2.
2. Credito personale e reale (pegno ed ipoteca), p. 4.
3. Quale fosse il credito agrario nei tempi passati e come la giurisprudenza antica vi avesse provveduto: il credito fatto dai padroni ai coltivatori od ottenuto dai padroni e dei coltivatori insieme, pag. 5.
4. Principi ovvi sul credito agrario, pag. 7.
5. Reclami degli agricoltori italiani per avere il credito agrario elevatisi dopo il 1860, *ivi*.
6. La legge italiana 21 giugno 1869 sul credito agrario: concetti ispiratori della medesima: *boni agrari* ed istituti *speciali* di credito agrario, pag. 8.
7. Speranze ed esitazioni, pag. 10.
8. Le casse di risparmio, il credito agrario e la nuova legge su di questo, pag. 13.
9. Esperimenti di attuazione del credito agrario per mezzo dei *boni agrari*: abbandono di questo sistema, pag. 16.
10. La seconda legge italiana sul credito agrario emessa
BOTTONI — 1.

nata il 23 gennaio 1887: suo spirito informatore opposto a quello della legge antecedente: sue disposizioni principali (*privilegi reali, cartelle agrarie*); tentativi di attuazione; critiche, pag. 17.

11. Svolgimento del credito agrario senza nopo di leggi speciali all'estero ed in Italia, pag. 26.
12. Non buona prova fatta anche all'estero dalle leggi speciali sul credito agrario, pag. 28.
13. Gli agricoltori devono abbandonare le dannose illusioni: per ottenere il credito devono meritarlo; non possono pretenderlo a saggio di favore; devono usarne con moderazione, pag. 34.
14. Che cosa praticamente possono fare gli istituti di credito a vantaggio dell'agricoltura, pag. 39.

BIBLIOGRAFIA.

- Courcelle Senenil, *Traité théorique et pratique des opérations de banque*. — Bovio, *Le crédit agricole et le crédit foncier*. — Note sur le crédit agricole mobilier, Juillet, 1880. Paris. Pubblicazione ufficiale. — Mangilli, *Il credito agrario*, Milano, 1883. — Detto, *Sul progetto di legge per l'ordinamento del credito agrario*, Milano, 1886. — Quarta, *Il credito agrario e le banche di emissione*, Roma, 1884. — Manassei, *Sul credito agricolo in Italia*, Torino, 1884. — De Vincenzi, *Dell'attuazione della legge sull'ordinamento del credito agrario*, Napoli, 1887. — Luzzati Ippolito, *Dei privilegi agrari secondo la legge 23 gennaio 1887 e successive sul credito agrario*, Studio teorico-pratico, Torino, 1888. — Detto, *Sul riordinamento del credito agrario. Considerazioni*, Torino, 1898. — De Tullio, *I rapporti giuridici nella legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887*, Studio, Napoli, 1889. — Errera, *Le operazioni di credito agrario e le cartelle agrarie: studi teorico-pratici*, Verona, 1889. — Durand, *Le crédit agricole en France et à l'étranger*, Parigi, 1891. — Poma, *La nuova legge sul credito agrario nei suoi principii e nei suoi risultati*, Palermo-Torino, 1891. — Ferraris, *Principii di scienza bancaria*, parte III, capitolo VIII, Milano, 1892. — Neppi Modona, *Legislazione sul credito agrario*, nell'opera: *Legislazione rurale e relative leggi speciali*, Torino, 1897. — Santangelo Spoto, *Credito agrario*, nel *Digesto italiano*, Torino, 1901. — Gide, *Principes d'économie politique*, ed. 8., lib. III, cap. V, Parigi, 1903. — *Atti della Commissione consultiva per il credito agrario*, Pubblicazione ufficiale, Roma. — *Atti Parlamentari, Relazioni e discussioni intorno alle leggi citate qui appresso*.

Legislazione.

- Legge 21 giugno 1869, n. 5160, che autorizza la formazione di società ed istituti di credito agrario. — Legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario. — Re-

golamento relativo 8 gennaio 1888, n. 5166. — Regolamento 27 maggio 1888, n. 5430, per le cartelle agrarie. — Legge 26 luglio 1888, n. 5588 che modifica quella del 23 gennaio 1887. — Regio decreto 10 gennaio 1892, n. 3, che modifica il regolamento 27 maggio 1888. — Legge 7 luglio 1901, n. 334, che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Napoli all'esercizio del credito agrario nelle provincie meridionali del continente e in Sardegna. — Regio decreto 31 agosto 1901, n. 426, commissione consultiva pel credito agrario. — Legge 29 dicembre 1901, n. 526, sui buoni agrari emessi dal Monte dei Paschi di Siena. — Regolamento 13 febbraio 1902, n. 72 per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901.

SOMMARIO.

1. L'agricoltura abbisogna di capitali oggi più che mai: necessità di attingerli in parte al credito; credito a breve ed a lunga scadenza; credito agrario e credito agli agricoltori.
2. Credito personale e reale (pegno ed ipoteca).
3. Quale fosse il credito agrario nei tempi passati e come la giurisprudenza antica vi avesse provveduto: il credito fatto dai padroni ai coltivatori od ottenuto dai padroni e dai coltivatori insieme.
4. Principi ovvi sul credito agrario.
5. Reclami degli agricoltori italiani per avere il credito agrario elevatisi dopo il 1860.
6. La legge italiana 21 giugno 1869 sul credito agrario: concetti ispiratori della medesima: *boni agrari* ed istituti *speciali* di credito agrario.
7. Speranze ed esitazioni.
8. Le casse di risparmio, il credito agrario e la nuova legge su di questo.
9. Esperimenti di attuazione del credito agrario per mezzo dei *boni agrari*: abbandono di questo sistema.
10. La seconda legge italiana sul credito agrario emanata il 23 gennaio 1887: suo spirito informatore opposto a quello della legge antecedente: sue disposizioni principali (*privilegi reali, cartelle agrarie*); tentativi di attuazione; critiche.
11. Svolgimento del credito agrario senza nopo di leggi speciali all'estero ed in Italia.
12. Non buona prova fatta anche all'estero dalle leggi speciali sul credito agrario.

13. Gli agricoltori devono abbandonare le dannose illusioni: per ottenere il credito devono meritarlo; non possono pretenderlo a saggio di favore: devono usarne con moderazione.
14. Che cosa praticamente possono fare gli istituti di credito a vantaggio dell'agricoltura.

1. Giammai la terra ha avuto, come oggi, tanto bisogno di capitali.

Il capitale prende parte alla coltivazione della terra sotto più forme, che però si possono ridurre alle quattro seguenti:

a) sotto forma di attrezzi e di animali impiegati nella cultura;

b) sotto forma di sementi, concimi ed altro, che si converte nel prodotto;

c) sotto forma di salari ai lavoratori o di altre spese occorrenti per l'andamento dell'azienda (pagamento d'imposte, premi di assicurazione, ecc.);

d) sotto forma di opere di miglioramento dei terreni, di adozione di nuove culture, di costruzione di fabbricati, ecc.

Non è a dirsi che nei tempi passati qualcuna di queste maniere di applicazione dei capitali all'industria agricola fosse del tutto sconosciuta. Sempre si sono adoperati utensili ed animali; antichissimo è l'uso delle concimazioni; in tutti i tempi fu necessario di pagare salari ai lavoratori o di spendere per mantenerli; opere di bonificazione, più o meno considerevoli, se ne sono sempre eseguite. Ma oggi l'arte e la scienza hanno accresciuto la potestà e l'abilità di fare queste applicazioni di capitali: la sete di guadagno negli uni, il bisogno di vivere negli altri, hanno stimolato la volontà di ognuno, cosicchè in tutti è un ardore di chiedere, di strappare alla terra quanto più essa può dare. Gli attrezzi rurali, che una volta consistevano soltanto in poco ingegnosi utensili, oggi comprendono le macchine. I concimi, che altro non erano nei

tempi passati se non che le materie di rifiuto che si raccoglievano nel podere, oggidì si acquistano alle fabbriche chimiche, e in certi casi si fanno venire d'oltre l'Oceano, come accade per il guano del Perù. I salari sono più gravosi di una volta, perchè l'operaio per campare deve spendere maggiormente in ragione anche del suo più elevato *tenore di vita*. Le opere di bonificazione, che un tempo erano semplici e si compivano assecondando l'azione della natura, oggi sono portentosamente complesse e si compiono domando la natura, soggiogandola colla forza dell'umano intelletto e dei capitali.

Può sempre l'agricoltore avere di suo tanto denaro quanto, nei nostri tempi, gliene occorre? Non lo può sempre, e perciò abbisogna del *credito*.

Gli impieghi di denaro, che l'agricoltore deve fare, sono di due specie. Da taluni di questi impieghi egli può ritirare frutti e capitale in breve volger di tempo, nel giro di un anno agrario: ciò accade, di solito, per tutto quanto spende in salari, sementi e simili. Da altri impieghi invece egli comincia a ricavare i frutti soltanto dopo parecchi anni di paziente aspettativa e non può ritirarne il capitale se non che a poco a poco in un lungo periodo di tempo: ciò avviene per i capitali consacrati a lavori di miglìoria dei fondi e di trasformazioni di culture. Di qui ne consegue che all'agricoltore tornano in acconcio due forme di credito: cioè una, giusta la quale egli possa e debba liberarsi prontamente dal debito pagandolo in poche rate od anche tutto in una volta sola; ed un'altra che gli permetta di restituire i capitali a lunga scadenza ed in molte e piccole rate.

Comunque, tutto questo credito fatto per l'agricoltura e pei reali bisogni di essa sarebbe quello a cui soltanto compete il nome di *credito agrario*. Ma il conoscere l'uso che il sovvenuto fa del de-

naro, è cosa spesso assai malagevole. L'agricoltore e il proprietario di terreni coltivabili, il quale ultimo tante volte non è neppur agricoltore, attingono al credito, oltre che per la produzione agraria, anche per altri scopi.

Vi ricorrono per ritardare la vendita dei prodotti dei campi in attesa di sperati rialzi di prezzo, con che si scostano dall'agricoltura per avvicinarsi alla speculazione commerciale. Vi ricorrono anche più facilmente per consumi necessari o voluttuari; per convenienza o bramosia di fare sempre nuovi acquisti di fondi; per difficoltà o ripugnanza alla vendita di parte dei beni quando il dissesto patrimoniale imporrebbe questo sacrificio.

È facile discorrere del credito agrario: dire che cosa esso dovrebbe essere e come si dovrebbe saggiamente adoperarlo; difficile è lo stabilire forme speciali per rivestirne le operazioni di credito agrario vero, in guisa da tenerle distinte da ogni altra.

2. Prescindendo dallo scopo per cui il credito è chiesto ed ottenuto, e guardando invece ai modi con cui è assicurato, esso si distingue, secondo la comune dottrina dei giuristi, in *personale* e *reale*, vale a dire fatto sulla semplice guarentigia dell'*obbligazione personale* del debitore ovvero con garanzia di *cosa (res)*. La cosa poi che è data in garanzia può essere *mobile* od *immobile*.

Naturalmente anche se fatto per l'agricoltura e per gli agricoltori, il credito, in quanto alle sue basi di garanzia, riesce sempre o *personale*, o *reale-mobiliare*, o *reale-immobiliare*.

Il credito personale poi non può ad alcuno precacciare capitali se non che rimborsabili in termine relativamente breve, perchè la solvibilità delle persone è soggetta a mutarsi col trascorrere del tempo, e i prestatori non vogliono fare affidamento su di essa a scadenza lontana.

Anche il credito garantito su cose mobili non può essere concesso a termine molto lungo, per la natura delle cose mobili, che facilmente deperiscono; che, se non si usano, non danno profitto, e, se si adoperano, più presto si deteriorano; che ad ogni modo richiedono custodia e vigilanza, le quali a lungo andare riescono fastidiose e dispendiose.

Soltanto il credito reale immobiliare può far ottenere capitale restituibile in lungo periodo di anni.

3. Nei tempi passati gli agricoltori hanno dovuto accontentarsi di usufruire di quel poco credito che nella grande scarsità di capitale era loro possibile di ottenere.

Agli agricoltori non proprietari del terreno il credito è sempre stato più difficile che agli agricoltori proprietari del fondo. Ciò è troppo naturale.

Gli agricoltori non proprietari si possono distinguere in due classi: lavoratori ed imprenditori. I lavoratori sono i coloni, i mezzadri. Gli imprenditori sono gli affittuari. Vi hanno però piccoli affittuari, la cui condizione economica si assimila a quella dei lavoratori. E vi possono essere mezzadri che si elevano sopra la condizione comune della loro classe.

Ai lavoratori, siano coloni, mezzadri o piccolissimi affittuari, il credito è stato sempre quasi impossibile, se non fu ad essi concesso dal padrone.

Agli affittuari ha potuto essere alquanto meno difficile. Anche a questi però il primo, il maggior credito, lo concede il padrone, che a loro confida il fondo ed anche, di solito, non pochi capitali accessori.

Tanto è ciò vero che la giurisprudenza antica pensò e provvide ad assicurare il credito del padrone verso il colono, mezzadro, affittuario, per agevolare così la fiducia che questi hanno bisogno di ottenere da quello. Essa creò il privilegio spe-

ziale del locatore per i crediti dipendenti dal contratto di colonia parziaria e mezzadria sulla parte di frutti dovuta al colono o mezzadro e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a colonia e mezzadria.

Creò l'altro privilegio del locatore pei crediti dei fitti, pei danni recati ai fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, per la restituzione delle scorte e per tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto di affitto, privilegio che si esercita sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato od a fornire il fondo medesimo.

E perchè anche il padrone può aver bisogno della fiducia del lavoratore, il privilegio riferentesi al contratto di colonia parziaria e mezzadria fu reso reciproco, stabilito cioè anche in favore del colono e mezzadro sulla parte dei frutti spettanti al locatore.

Con questi, e coi privilegi sanciti per le somme dovute per le sementi o pei lavori di coltivazione e raccolta dell'annata sui frutti della raccolta stessa, la giurisprudenza antica mirava, o almeno di fatto riusciva, a stringere fra di loro in alleanza il proprietario ed il lavoratore anche pei bisogni del credito, come è bene che siano per tutti i loro interessi.

Il vigente codice civile italiano colle sue disposizioni contenute in ispecie negli art. 1958, 1959, 1960 accolse questi antichi principii, coi quali — salvo forse qualche sempre possibile perfezionamento o adattamento a bisogni nuovi (1) — e coll'accordo fra

(1) Se ne ha già un esempio nella legge 7 luglio 1901, n. 334, la quale ha esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie antierittogamiche, il privilegio stabilito al n. 5 dell'art. 1958 del codice civile, relativo

proprietari e coltivatori, e coll'abbondanza dei capitali se questa si avesse, il provvedere al credito agrario, in ragionevole misura, non sarebbe poi tanto difficile.

4. Ma appunto in Italia difetta il capitale. La scarsità è sentita maggiormente dall'agricoltura per ragioni ovvie. L'esperienza e la scienza insegnano che il capitale non si volge spontaneamente all'agricoltura se non quando la nazione dispone di un'alta somma di risparmi, e sono quindi soddisfatte e quasi *saturate* dal credito le domande del commercio e dell'industria. Il capitale va prima agli impieghi più brevi, più mobili, più comodi, che trova specialmente nel commercio e poi nell'industria; va da ultimo agli impieghi dell'agricoltura, che, per l'essenza di questa, non possono essere mai tanto brevi.

Quando il capitale scarseggia, l'agricoltura per averne qualche parte è costretta ad attirarlo a sé coll'alto interesse o coll'esuberanza di garanzia, o con entrambi questi espedienti.

Gli agricoltori, che sono anche proprietari della terra, hanno modo di dare la migliore delle garanzie, quella della stessa terra mediante l'ipoteca. E quindi essi sono in condizioni relativamente buone.

Se non che gli agricoltori proprietari e non proprietari ricorrono al credito, come già ci è occorso di accennare, per tanti scopi che non sono agrari.

Il credito agrario, ossia quello che propriamente è chiesto per l'agricoltura, diventa disagevole anche all'agricoltore-proprietario, se egli si è già valso per altri bisogni della buona garanzia reale che poteva offrire colle sue terre.

5. Subito dopo il 1860 si cominciarono a levare in

alle somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata.

Italia vivi lamenti, perchè gli agricoltori non trovavano il credito di cui abbisognavano per rendere più intensiva l'agricoltura, affine di poter sopportare il peso delle imposte aumentate, e di far fronte alle maggiori spese di ogni sorta venute come conseguenza necessaria della trasformazione politica ed economica e dei tempi nuovi.

Il disagio era effettivo ed evidente. Da un lato scarso il capitale della nazione e forte su di esso l'azione di assorbimento del governo e dei Comuni colle imposte e coi prestiti; dall'altro lato già usato ed abusato il credito ipotecario per parte dei proprietari e quindi menomato anche il loro credito personale; e rispetto agli agricoltori non proprietari anche più insufficienti le garanzie.

6. Si suppose che il capitale non andasse all'agricoltura per mancanza di organi adduttori! E si vide anche, giustamente in questo, che vi era difetto di capitali. Si vollero creare nuovi organismi pel credito agrario provvedendo insieme alla deficienza del capitale col mettere in luogo di questo della *carta!*

I concetti ispiratori della legge 21 giugno 1869 n. 5160 sull'ordinamento del credito agricolo in Italia sono questi: abbiansi pel credito agrario, o agricolo come allora dicevasi, istituti particolari; sia in facoltà di questi istituti di emettere *boni* i quali possano fare le veci di moneta.

Colla legge suddetta si stabilì che il credito agrario potesse essere esercitato da società, istituti e consorzi, costituiti espressamente per questo scopo, e con autorizzazione del governo. La stessa legge definiva e circoscriveva come appresso la sfera d'azione degli istituti di credito agrario:

a) « Fare o agevolare colla loro garanzia agli agricoltori, ed ai proprietari di beni stabili, nei limiti della loro solvibilità, lo sconto e la negoziazione di promesse di pagamento, di cambiali, di

biglietti all'ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle medesime e di altri recapiti aventi una scadenza non maggiore di novanta giorni. Questa scadenza potrà, mediante successivi rinnovamenti, essere prolungata fino ad un anno.

b) « Prestare, e aprire crediti o conti correnti per un termine non maggiore di un anno sopra pegni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di credito fondiario, da prodotti agrari depositati in *magazzini generali*, o presso persone notoriamente solvibili e responsabili.

c) « Emettere, in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore detti *buoni agrari* pagabili a vista.

d) « Emettere biglietti all'ordine nominativi per qualunque somma, trasmissibili per via di girata, pagabili a vista.

e) « Ricevere somme in deposito in conto corrente con o senza interessi, rilasciando corrispondenti *apoche* di credito a guisa di *chèques* inglesi.

f) « Promuovere la formazione di consorzi di bonifiche e dissodamenti di terreni, di rimboschimenti, di canali di irrigazione, di strade vicinali, comunali e provinciali, ed altri lavori destinati allo svolgimento dell'industria agraria e di incaricarsi per conto di detti consorzi della emissione dei loro prestiti.

g) « Promuovere la istituzione di *magazzini* per il deposito e la vendita di derrate e fare anticipazioni sul valore delle medesime.

h) « Assumere con solide garanzie il pagamento delle pubbliche imposte dovute dai proprietari e dai fittaiuoli.

i) « Scontare con solide garanzie ai proprietari le fittanze, e così pagarle per conto dei fit-

tatuali con subentrare nei diritti dei proprietari stessi.

f) « Esequire qualunque riscossione e pagamento, e fare qualunque operazione per conto di terzi relativamente ai numeri antecedenti » (articolo 1 della legge) ».

7. La buona intenzione del legislatore di agevolare il credito all'agricoltura non poteva essere più palese. Si confidava poi anche che questo credito potesse esser dato a mite interesse in forza specialmente delle seguenti condizioni: quella che gli istituti di credito agrario ottenessero il capitale di fondazione gratuitamente o quasi gratuitamente da qualche società o corpo morale avente a scopo non la speculazione, ma il bene pubblico, come sono, ad esempio, le casse di risparmio; quella di godere, come la legge espressamente concedeva speciali mitigazioni delle tasse di registro e bollo, e cioè di poter fare, mediante scritture private registrate col solo diritto fisso di una lira, tutti i contratti relativi ad aperture di credito ed anche a prestiti su pegno, e di poter vendere i pegni senza notificazioni e senza formalità, il che pure si concreta in un non piccolo risparmio di spese; quella infine di godere la facoltà di emettere i *boni agrari*, facoltà che si traduceva nel diritto di fabbricar moneta di carta!

Si credeva che gli istituti di credito agrario si potessero costituire con capitali anche modici, di cento o duecento mila lire. Si sperava, e si calcolava, che alcuni avrebbero però raccolto anche un milione e più.

Sull'emissione dei boni si ragionava così.

I boni agrari sono in sostanza *biglietti di banca* come quelli degli istituti di emissione. Dunque potranno stare in circolazione come quelli. Si sa che i biglietti di banca, quando l'istituto emittente è solido e gode la fiducia del pubblico, circolano

come la moneta, ed anzi il pubblico li preferisce alla stessa moneta, perchè più comodi. Ciò posto, sebbene l'istituto emittente si sia obbligato di pagarli *a vista*, non ha bisogno di tener in cassa, pronta pel concambio, una somma in valuta effettiva eguale all'ammontare dei biglietti in circolazione. L'esperienza ha dimostrato che con *cento* di valuta effettiva in cassa, si riesce agevolmente a far fronte al concambio che può essere richiesto da una circolazione di biglietti eguale a *trecento*. È ben vero, che gli istituti di credito agrario, i quali vogliono emettere biglietti, sono obbligati a depositare in garanzia presso il governo un terzo del loro capitale in tante cartelle di consolidato (quest'obbligo era fatto dall'art. 4 della legge); ma destinando gli altri due terzi al concambio dei biglietti, possono sempre operare come se avessero un capitale doppio di quello che effettivamente hanno. Ad esempio un istituto avente la dotazione o capitale proprio di lire 300.000, dovrebbe fare un deposito in consolidato presso il governo per lire 100.000, e colle altre lire 200.000 disposte in cassa pel concambio potrebbe mantenere una circolazione in boni per lire 600.000.

Così si ragionava! sarebbe stato necessario però di guardare anche il rovescio della medaglia. Se i buoni non circolano, se il pubblico invece di adoperarli come moneta, li riporta in massa all'istituto esigendone il cambio (e poteva farlo coi boni agrari, perchè di questi la legge autorizzava l'emissione, ma non obbligava alcuno a riceverli nei pagamenti, lasciando ad essi un corso puramente fiduciario), allora non solo la brillante fantasmagoria sopra descritta si dilegua, ma l'insuccesso può portare sull'istituto emittente tanto discredito da rovinarlo completamente. E vi sono difficoltà per la circolazione dei boni quando vengono emessi da istituti piccoli o medii, la cui

influenza non si estende oltre i confini di una o di poche provincie, come avrebbero necessariamente dovuto essere gli istituti di credito agrario. Il biglietto è più comodo della moneta, quando esso può circolare per tutto il territorio nazionale; ma se la sua circolazione è limitata ad una ristretta zona, se chi piglia il treno ferroviario per recarsi ad un vicino mercato deve prima effettuare il cambio in moneta o in altri biglietti più largamente conosciuti, il biglietto cessa di esser comodo, diventa anzi inservibile! E queste sono ancora le obiezioni minori. Elevandosi a considerare il tecnicismo della circolazione dei biglietti, restava da domandare se veramente potessero riguardarsi buone garanzie per questi il deposito in consolidato presso il governo e le attività degli istituti di credito agrario consistenti necessariamente in cambiali soggette a rinnovazione, in prestiti sicuri quanto si vuole ma di liquidazione non sempre pronta. I competenti insegnano che i biglietti circolanti devono essere fronteggiati da un forte incasso metallico e da cambiali reali del commercio a brevissima scadenza e pagabili senza rinnovi. L'esperienza poi pare ci vada ammaestrando che la quota metallica della garanzia deve allargarsi, e quella in cambiali restringersi, così da rendere i biglietti rappresentativi più dell'oro chiuso nei forzieri della banca, che non dei portafogli di questa.

Tosto che fu emanata la legge, fra quelli che avrebbero dovuto concorrere ad attuarla si cominciò a discutere il pro ed il contro intorno all'emissione dei *boni*. In generale si giudicava che fosse cosa vantaggiosa per un istituto di credito agrario l'inscrivere nel suo atto di fondazione questa facoltà, ma che avendola dovesse poi usare prudenza e andar a rilento nell'adoperarla.

Tuttavia, anche prescindendo dall'emissione dei

buoni, pareva che gli istituti di credito agricolo avessero a riuscire di qualche utilità.

Si confidava, come già abbiamo accennato, che avrebbero potuto ottenere gratuitamente il capitale di fondazione. E un capitale, quando è dato gratuitamente, rappresenta per certo una potenza economica assai considerevole. L'istituto che ne gode non ha bisogno di cercare studiosamente il lucro, come quelli che sono obbligati a dare un dividendo ai loro azionisti. Quindi si pensava che gli istituti di credito agrario avrebbero potuto agire senza esser mossi da ingordigia di profitti; che quand'essi avessero guadagnato quel tanto che basta a coprire le spese d'amministrazione, a formare una prudentiale riserva, a dare qualche aiuto indiretto all'agricoltura mediante sussidi a comizi agrari o premi per esposizioni o concorsi, avrebbero potuto chiamarsi contenti e consacrare tutta la loro potenza economica a mitigare l'interesse dei prestiti. Si ammetteva che al proposito di non cercare i guadagni dovesse corrispondere con necessaria correlazione il proposito di non far perdite, il quale si estrinseca nella giusta pretensione di avere una buona e puntuale clientela.

Si riteneva anche che gli istituti di credito agrario avrebbero potuto aiutarsi col risconto del loro portafogli presso le grandi banche e coll'accogliere depositi in conto corrente.

8. Quelli che erano chiamati ad attuare la legge, i quali erano poi gli amministratori delle antiche casse di risparmio, poichè essenzialmente su queste si mirava, dovevano colla loro azione attiva o negativa decidere del successo o dell'insuccesso.

Alcuni autorevoli amministratori di casse di risparmio non si mostrarono avversi al concorso di queste nella fondazione di istituti di credito agricolo da esse separati.

BOTTONI — 2.

Le casse di risparmio italiane, specialmente quelle dell'Italia centrale, sono benemerite dell'agricoltura. Esse, fino dalla loro origine, vale a dire da quasi un secolo, hanno prestato denaro agli agricoltori su cambiali rinnovabili con gradualità riduzioni, in mutui e in altri modi convenienti, hanno sovvenuti consorzi per bonifiche ed irrigazioni, Comuni e provincie per lavori pubblici. Si poteva pensare, che senza bisogno di fondar istituti nuovi, bastassero le casse di risparmio. Se queste non avevano dato e non davano di più, era perchè i capitali disponibili del paese non consentivano di far altro.

Tuttavia non dispiaceva ad amministratori competenti e prudenti di casse di risparmio la creazione, col concorso di queste, di organismi nuovi che si potessero reputare anche meglio adatti a soccorrere l'agricoltura.

Non si deve disconoscere che passa qualche differenza fra gli istituti di risparmio e gli istituti di credito propriamente detti. Lo scopo vero delle casse di risparmio è l'allettamento al risparmio; quello degli istituti di credito agricolo, quali si volevano, doveva essere di sovvenire denaro a buon mercato all'agricoltura: l'uno scopo pare in contraddizione coll'altro. Una cassa di risparmio deve lavorare coi depositi dei risparmiatori, depositi che fra interessi, tasse e spese d'amministrazione, per la minuta contabilità che esigono, le costano non poco; e che per sopramercato le affluiscono nei forzieri quando piace ai risparmiatori di portarveli, sia che essa abbia o non abbia l'opportunità d'impiegarli. All'incontro gli istituti di credito agrario non avrebbero avuto che i depositi in conto corrente, i quali non costituiscono per i correntisti un impiego di capitale, ma un servizio di cassa e di custodia, e sui quali per conseguenza non sarebbesi pagato che un mitissimo interesse,

ed anche nessuno interesse quando abbondassero. Quindi gli istituti speciali di credito agricolo avrebbero potuto lavorare col loro capitale, supposto gratuito o semigratuito, e con quelli che essi secondo le loro convenienze e le loro opportunità avrebbero creduto di procurarsi coll'accettazione dei depositi in conto corrente, col risconto delle cambiali, coll'emissione dei *boni*. Le casse di risparmio hanno lo svantaggio di avere troppo spesso i forzieri pieni; gli istituti di credito agrario avrebbero avuto il vantaggio di poterli tenere sempre vuoti! Questa espressione non è un paradosso.

Aggiungasi che le casse di risparmio non avrebbero fruito delle mitigazioni di tasse concesse dalle leggi agli istituti speciali di credito agrario. E poteva anche non essere infondato il timore, che non creandosi appositi istituti di credito agrario legalmente separati dalle casse di risparmio, avrebbero queste dovuto, per la forza ineluttabile delle cose, assumere direttamente con responsabilità illimitata operazioni ad esse poco proprie, e così trovarsi lanciate nel campo delle speculazioni bancarie. Non era illogico credere che i risparmiatori, i quali alimentano coi loro peculii le casse di risparmio, preferissero che queste consacrasse un modico capitale alla fondazione di istituti di credito che procedessero arditi nelle speculazioni bancarie, da cui l'agricoltura può essere vantaggiata, ma che esse continuassero ad attenersi ai loro antichi metodi prudentiali, restando quelle rudi ma saldissime rocche del risparmio che sono sempre state e non diventassero banche. Insomma era anche con spirito conservatore che da non pochi si propugnava la fondazione di istituti di credito agrario, dotati dalle casse di risparmio, ma aventi azione e responsabilità distinte da quelle della cassa madre.

9. Pochi però furono gli istituti di credito agricolo che sorsero per impulso della legge 1869. Può dirsi che gli anni dal 1880 al 1885 abbiano formato il periodo del loro maggiore sviluppo.

Eppure gli istituti non giunsero nemmeno allora ad essere più di dodici tra grandi, medi e piccoli. Uno dei maggiori, e, senza dubbio, quello che ha fatto miglior prova, è stato l'*Istituto di credito agricolo della cassa di risparmio di Bologna* sorto con statuto approvato per regio decreto 5 marzo 1871 e col fondo di un milione datogli a titolo di mutuo dalla cassa di risparmio di Bologna all'interesse di mezzo per cento in più di quello corrisposto dalla cassa stessa ai suoi creditori per depositi. Altri istituti ebbero ugualmente un milione di dotazione, cioè quello di Siena (promosso dal Monte dei Paschi) e quello di Cagliari (Credito agricolo industriale sardo).

Quello di Oristano (banca agricola sarda) ebbe un milione e duecentomila lire. Altri non ebbero che lire 500.000; altri 200.000; e qualcuno sole 50.000.

In complesso scarso aiuto ebbe l'agricoltura dagli istituti speciali creati per la legge del 1869. Nel 1883, l'anno che può per essi considerarsi il migliore, non giunsero a dare in sconti ed anticipazioni che appena 25 milioni.

Quanto all'emissione dei *boni*, tranne gli istituti di Sardegna, nessuno vi diede una grande estensione. Nel 31 dicembre 1883 tutti gli istituti esercenti il credito agrario non avevano in circolazione che undici milioni in boni, e fu il massimo limite toccato. Quello di Bologna nel 31 dicembre 1881 ebbe una circolazione di lire 1.992.220, e fu la massima per esso. Per alcuni istituti l'emissione fu un vero insuccesso. Ve ne furono anche di quelli che stimarono prudente astenersi affatto da questa emissione.

Ma altri invece ne abusarono, volgendo la loro

attività verso la speculazione, e così perirono miseramente: esempio doloroso, il *Credito agricolo-industriale sardo* (Cagliari), il quale aveva spinto la circolazione dei suoi boni fino a cinque milioni e mezzo di lire e finì nel fallimento!

Questi insuccessi e questi disastri portarono alla abrogazione della legge del 1869, che imperniava il credito agrario sulla emissione dei *boni*. Vi contribuì senza dubbio anche la persuasione, che si andava facendo sempre più generale, della opportunità di unificare la circolazione dei biglietti togliendo agli istituti piccoli il diritto di emetterne, per riservarlo a pochi grandi istituti, o forse, col tempo ad uno solo.

La legge 23 gennaio 1887 revocò quella del 1869, lasciando agli istituti, che avevano emessi boni, dieci anni di tempo per ritirarli, termine che fu poi prorogato. L'ultima proroga non è adesso (1903) ancora spirata. Ma il bono agrario è quasi scomparso, e gli istituti *speciali* di credito agricolo sono ormai tutti liquidati.

10. La legge del 1887, tuttora vigente, può dirsi ispirata a criteri non solo diversi, ma opposti a quelli che informavano la legge del 1869. Non solo la nuova legge esclude la emissione di carta rappresentativa di moneta fatta da istituti di credito agrario, ma non richiede neppure che vi abbiano da essere speciali istituti pel credito agrario, permettendo l'esercizio di questo alle casse di risparmio, alle banche popolari e ad istituti di ogni specie.

Abbiamo accennato che un sentimento conservatore consigliava taluni, e forse non pochi, amministratori di casse di risparmio a non immischiare queste in operazioni nuove, ma piuttosto a farle concorrere con un contributo per la fondazione di istituti di credito agrario ben distinti da esse.

Anche a questo riguardo però vi era il pro ed il contro. Doveva proprio dirsi ben fatto il fondare istituti aventi per unico scopo il credito agrario, interdicensi ad essi ogni altra operazione? L'esperienza insegna piuttosto essere opportuno che alle operazioni di credito agricolo siano associate quelle di credito commerciale, queste giovando a rendere più agevole e più rapido il giro degli affari dello istituto; meglio costituita la compagine, più sicura la vita dell'istituto stesso.

Posti in disparte i principii fondamentali della legge 1869, a quale altro principio si è ispirata la legge del 1887? Non siamo ben sicuri di avere afferrato il concetto informatore di questa nuova legge. Ci sembra che essa voglia, che si guardi soprattutto all'*uso agrario* che il sovvenuto dovrà fare del denaro sovvenzionatogli; e che essa abbia cercato di stabilire pel *prestito agrario* guarentigie reali nuove, disponendo pure modi per convogliare il capitale agli impieghi agrari.

La legge organica sul credito agrario 1887, va considerata insieme alla legge 26 luglio 1888, che lievemente la modifica, ed a quella 30 marzo 1890 che porta disposizioni fiscali correlative.

Tre sono i titoli nei quali si divide la legge organica suddetta. Il primo tratta dei prestiti e dei conti correnti agrarii; il secondo dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle culture, e dei mutui ai consorzi; il terzo dell'esercizio del credito agrario e delle *cartelle agrarie*.

La legge nel titolo primo dispone semplicemente circa al credito, sia a favore dei proprietari che dei conduttori e mezzadri, per quelle ordinarie culture che si compiono in breve termine. Riguardo a questo credito essa crea un privilegio, per un periodo di non oltre tre anni, rinnovabile fino a sei, somigliante al privilegio del locatore (arti-

colo 1958 c. c.), sui frutti e su ciò che instruisce il fondo. A vantaggio del privilegio nuovo per gli istituti sovvenzionatori restringe quello vecchio dei locatori, conservando però a questo la prelazione su quello.

Nel titolo secondo trattasi poi di un altro genere di lavoro agricolo, e cioè dei grandi miglioramenti e delle grandi trasformazioni delle culture, epperò di mutui ipotecari piuttosto ingenti ed a lunga scadenza, i quali naturalmente non restano possibili pei conduttori e semplici coltivatori, e debbono essere concessi ai proprietari. Si ammette che per questi mutui l'istituto prestatore possa stipulare a suo favore, oltre l'ipoteca, anche un *privilegio sopra il maggior valore* che acquisterà il fondo dopo eseguiti i miglioramenti col denaro del mutuo. L'istituto che gode di tal privilegio va avanti a tutti i creditori ipotecari iscritti anche anteriormente al suo credito. Il *maggior valore* si deve accertare con due perizie, una fatta prima dei lavori di miglioria e l'altra dopo.

Nel terzo titolo si danno regole per il modo di esercizio del credito agrario, stabilendo che gli istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo e le casse di risparmio, singoli o consociati, sono senz'altro autorizzati ad esercitare il credito agrario in conformità dei titoli 1.^o e 2.^o della legge, ed ammettendo che con decreto reale vi possano pure essere autorizzati istituti d'emissione ed associazioni mutue di proprietari. Si dispone inoltre che tutti gli istituti esercenti il credito agrario possano, mediante reale decreto, essere facoltizzati ad emettere obbligazioni al portatore fruttifere ed ammortizzabili col nome di *cartelle agrarie* per procurarsi denaro da adoperare nelle operazioni speciali di credito agrario. Tutte le ipoteche iscritte a favore dell'istituto emittente sono di *preferenza* destinate a garantire l'interesse e l'ammortizza-

zione della *massa* delle cartelle emesse in corrispondenza di operazioni *non tutte ipotecarie* e cioè dei prestiti, conti correnti e mutui agrari fatti tanto ai termini del titolo 1.^o quanto del titolo 2.^o. In sostanza le cartelle agrarie non vengono ad essere *titoli ipotecari*, e possono godere fiducia solo in tanto, in quanto ne meriti, o ne goda, l'ente che le emette. Quegli istituti che non chiedano, e non ottengano, la facoltà di emettere cartelle agrarie dovranno eseguire le operazioni di credito agrario col loro capitale e cogli altri fondi che possono avere disponibili secondo la loro particolare natura, e così le casse di risparmio coi depositi.

Non mancano in questa legge disposizioni intese a mitigare le gravanze fiscali per le operazioni di credito agrario; ma i benefici accordati non sono rilevanti.

La legge prescrive poi che i saggi dell'interesse sui prestiti agrari e sui mutui per miglioramenti non debbano superare mai i limiti da stabilirsi dal governo, uniformi per tutto il regno.

Promulgata la legge del 23 gennaio 1887 chiesero ed ottennero la facoltà di esercitare il credito agrario due istituti di emissione, il banco di Napoli e il banco di Sicilia (regi decreti 1.^o e 22 novembre 1888).

Il banco di Napoli aveva persino deciso di emettere le cartelle agrarie. Ma lo scioglimento della amministrazione di quell'istituto, avvenuto nel febbraio 1890, tarpò le ali all'idea, e la nuova amministrazione, meglio ponderate le condizioni del banco, sospese affatto le operazioni di credito agrario. Il banco di Sicilia, che aveva assegnato al credito agrario un fondo di due milioni, si limitò ai prestiti sotto forma cambiaria assistiti dal privilegio di cui nel titolo 1.^o della legge 1887, ad eccezione di pochi mutui ipotecari per miglioramenti stabili;

ma né per gli uni, né per gli altri emise mai cartelle agrarie. Prima piuttosto copiose, vennero poi man mano assottigliandosi le operazioni di credito agrario del banco di Sicilia. Si ebbe un periodo lungo di sosta, quasi di abbandono. Ora il banco di Sicilia accenna ad una ripresa.

Pochi altri istituti, nei primi anni, chiesero ed ottennero la facoltà di emettere le cartelle agrarie. Ma poi nessuno si valse della facoltà ottenuta. Un tale risultato non testimonia per certo a favore della legge!

Per notizie ufficiali giunte al Ministero del commercio, si sa che esercitano il credito agrario secondo le norme dell'attuale legislazione ma senza emissione di cartelle, alcune poche casse di risparmio e banche popolari.

In conclusione però sono assai pochi gli istituti che hanno creduto di approfittare della legge speciale sul credito agrario e di assoggettarsi perciò alle discipline in essa stabilite. E invece moltissime casse di risparmio e banche popolari, che hanno sempre sovvenuta l'agricoltura, e ne sono benemerite, preferiscono di continuare ad agire sotto l'impero della legge comune e sotto l'egida della libertà. Le stesse modeste unioni cooperative, che vanno sotto il nome di *casse rurali di prestiti* e che (con o senza carattere *confessionale*) sono sorte all'intento specialissimo di aiutare gli agricoltori e i piccoli proprietari dei fondi rustici, non hanno in generale sentita la convenienza di valersi delle speciali guarentigie che il legislatore ha creduto di offrire pel credito agrario con l'apposita legge.

L'insuccesso della legge, ed anche la reale deficienza di credito per gli agricoltori dipendente massimamente dalla depressa economia nazionale, fanno sì che persistano i lamenti e si moltiplichino, e sorgano critiche, si rinnovino i progetti di riforme.

Vi è chi domanda che vengano rafforzati i *privilegi agrari*. Della inefficacia di questi certamente non si ha torto di lagnarsi.

Quanto a quello sui frutti pendenti e raccolti, pei prestiti e conti correnti agrari di cui al titolo 1.^o della legge, privilegio che si erige contro a quello del locatore, esso ha fatto nascere le diffidenze, i contrasti e i litigi che erano inevitabili e facilmente prevedibili. Non si dubita da taluni di domandare che sia rafforzato questo privilegio agrario, sminuendo di più quello del locatore ed anche sopprimendolo del tutto coll'abolizione dello art. 1958 c. c. E non si pensa che il primo credito di cui l'affittuario ha necessità è quello appunto che gli fa il locatore, affidandogli il podere! Nella supposizione di aiutare l'affittuario a trovare un po' di denaro, si va incontro al pericolo certo di accrescergli le difficoltà di ottenere il fondo, difficoltà che sarà tanto più grave per gli affittuari piccoli, per quelli che si vorrebbero più favorire. E ciò poi mentre è dubbio assai che il privilegio agrario possa procurare il denaro, giacchè per l'istituto sovvenzionatore è più grande che non sia pel proprietario il pericolo di distrazione dolosa degli oggetti sottoposti a privilegio. Il proprietario non ha che da vigilare il fondo suo, che ben conosce. L'istituto sovvenzionatore, se si affida solo sul privilegio, avrà da vigilare i fondi di tutti i sovvenuti. Ciò non essendogli possibile, egli ha bisogno di contare su altri elementi di garanzia, e principalmente sulla nota solvibilità ed onestà del sovvenuto o su *fideiussioni*. Quando questi elementi concorrono il privilegio non è più necessario; quando mancano il privilegio è inutile. Perciò i sovventori fanno scarso assegnamento sul privilegio inerente alle cose mobili, che restano in mano al debitore.

Quanto all'altro privilegio sui *miglioramenti*, pei

mutui di cui al titolo secondo della legge, esso non può riuscire più soddisfacente. La legge vuol pareggiare questo privilegio all'ipoteca. Ma l'ipoteca è assai migliore garanzia, ben inteso quando trovi capienza ossia adeguato valore nel fondo ipotecato. Se l'istituto mutuante ha veduta una capienza bastante per la sua ipoteca, non abbisogna di altro, tanto più che può somministrare il denaro gradualmente, a mano a mano che le opere di miglioramento procedono ed accrescono il valore del fondo, allargando sempre più il margine di garanzia. Se invece ha scorto che la capienza non vi è, non potrà fidarsi del privilegio, che lo porterà a litigare coi creditori ipotecari precedenti.

Questi privilegi sui miglioramenti dei beni stabili non sono una novità, sono cose vecchie che hanno fatto cattiva prova. Quando si discuteva il codice civile italiano, che è in vigore dal 1.º gennaio 1866, nella Camera dei deputati si osservava che i capitali i quali si investono nei miglioramenti delle terre meriterebbero se non altro lo stesso privilegio che dal nuovo codice è accordato a chi migliora l'altrui cosa mobile (art. 1958 n. 7). E si proponeva in pari tempo di conservare il conforme privilegio a favore degli imprenditori e dei costruttori sancito da legislazioni precedenti. Si tolgano, dicevasi, le formalità che rendono il detto privilegio causa di difficoltà e d'imbarazzi, ma non si condanni un privilegio necessario ad incoraggiare la speculazione e l'industria. Ma le gravi difficoltà e le interminabili liti cui poteva dar luogo nella sua pratica attuazione il privilegio pel miglioramento delle terre, essendo assai malagevole di accertare con sicurezza il valore del fondo prima che fosse migliorato, e poscia quello dei miglioramenti eseguiti, fecero esitare ad accogliere tale privilegio. Si aveva l'esempio, punto incoraggiante, del privilegio accordato agli intraprenditori e costruttori di

fabbricati, il quale era stato fomite di frodi e di litigi. È noto come sia stata censurata, appunto per le difficoltà che creava in pratica, la disposizione dell'art. 2103 n. 4 del codice Napoleone, il quale accordava un privilegio agli architetti ed intraprenditori di costruzioni. Tali difficoltà non possono esser minori nel privilegio pei miglioramenti arrecati alle terre. Dopo maturata discussione perciò i due mentovati privilegi non vennero allora ammessi (1). E ben si fece allora! Doveva poi il privilegio pel miglioramento delle terre intrudersi nella legge sul credito agrario.

Il solo effetto che questo privilegio per i miglioramenti del fondo potrà produrre sarà quello di turbare il credito ipotecario ordinario. Infatti il mutuante che ha sopra un fondo l'ipoteca di primo grado può vedersi passar avanti l'istituto esercente il credito agrario che vienè ad accordare altro mutuo dopo di lui. Nè egli può sapere, prevedere e calcolare per qual somma il mutuante futuro gli passerà innanzi, nè se a lui resterà margine di garanzia, perchè tutto dipende dall'apprezzamento che i periti saranno per fare del valore dei miglioramenti, e di quello che il fondo aveva prima della migliorioria. Deve sottostare ad apprezzamenti, mentre col diritto comune era sicuro che il valore del fondo sarebbe stato dato dal prezzo effettivo della vendita, e che su tal prezzo egli sarebbe stato il primo pagato. Col diritto comune il mutuante non aveva da temere per operazioni di credito che il debitore potesse far dopo l'iscrizione della sua ipoteca. Introdotto il privilegio agrario, ha a temere di operazioni di credito posteriori, e il timore potrà non irragionevolmente distoglierlo dal conce-

(1) Processi verbali della commissione speciale nominata per proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del codice civile, pag. 474.

dere il mutuo; ovvero potrà indurlo a introdurre nel contratto un patto risolutivo che obblighi il debitore a rimborsargli il capitale, nel caso che voglia fare operazioni di credito agrario col privilegio. In altri termini il credito ipotecario ordinario dovrà imporre patti inibitori contro il credito agrario privilegiato, oppure negare il suo aiuto alla possidenza. Questi inconvenienti non si vedono, in pratica soltanto perchè il privilegio pei miglioramenti è rimasto finora lettera morta!

Il privilegio non danneggia il credito ipotecario ordinario, perchè non affida gli istituti che possono esercitare il credito agrario, e questi non se ne giovano! E in qual caso dovrebbero giovarsene? Non già quando possano inscrivere una ipoteca ordinaria che trovi capienza sul valore del fondo avanti le migliori, perchè quest'ipoteca è di gran lungo preferibile al privilegio. E quando poi il valore del fondo, quale risulta avanti alle migliori, fosse già coperto d'ipoteche, non vi sarà da sperare in opere che sia per intraprendere un proprietario oberato, incontrando nuovi debiti! L'impresa non è per lui. Il privilegio quindi non può rendersi utile in nessun caso.

Altri lagni si fanno ed altri provvedimenti legislativi si invocano per quanto concerne la destinazione dei prestiti agrari. La legge del 1887, mentre detta norme minuziose per obbligare il mutuatario ad impiegare nelle opere proposte di miglioramenti stabili e di trasformazioni culturali l'importo del mutuo ipotecario ottenuto, non richiede eguali condizioni pei prestiti brevi di cui al titolo primo. Per conseguenza si invocano altre prescrizioni minute e macchinosi controlli con intervento di consorzi e di comizi agrari; e tutto ciò sotto costrizione legislativa! Se possono essere fondati i lagni perchè non sempre gli agricoltori adoperino ad uso agrario quel denaro che hanno chiesto a tale scopo o con

tale pretesto, non sappiamo quanto potranno giovare le leggi, dove il difetto sta nel costume, ed è tale da scalzare la base stessa del credito, il quale è, e non può essere, che *fiducia* meritata dal sovvenzionato colla sua probità e lealtà.

Molti sono in Italia coloro i quali hanno perduta la fede non soltanto nella legge del 1887, ma in generale nell'opera legislativa rispetto alla risoluzione del problema del credito agrario. Tuttavia vi sono anche molti, i quali conservano, se non proprio la fede, almeno la speranza!

Si invocano ancora riforme legislative. Si fanno ancora esperimenti per usufruire la legge vigente, in specie in quelle regioni dove il bisogno di credito più urge.

Se il banco di Napoli ha rinunciato ad occuparsi di credito agrario, vi si prova ora la sua *cassa di risparmio*, la quale con legge 7 luglio 1901 è stata autorizzata ad impiegare gradatamente due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario colla interposizione però di consorzi ed istituti legalmente costituiti, approfittando delle più caute disposizioni della legge del 1887.

11. L'esperienza dimostra che i paesi nei quali non esiste una legislazione speciale sul credito agrario, come l'Inghilterra, la Scozia, la Germania sono quelli nei quali il credito agrario è meglio sviluppato. Non occorre parlare dell'Inghilterra e della Scozia, perchè i soli nomi di questi paesi fanno pensare ai loro mirabili istituti bancari, che soglionsi citare da tutti ad esempio per gli aiuti che danno all'agricoltura, senza essere istituti di credito agrario! Le celebri banche scozzesi, che gli amici del credito agrario in Italia sempre invocano giustamente e che per fermo sono esempio splendidissimo di quanto, *in applicazione dei veri principi dell'arte bancaria*, come dice il Courcelle Sc-

neuil (1), può farsi in prò dell'agricoltura, sono istituti di credito di carattere misto, se mai ve ne ha! Sono allo stesso tempo banche di deposito, di conti correnti, di sconto, di emissione, e concedono anche mutui ipotecari in forma particolare col *mortuum cadium* procura irrevocabile, fatta dal debitore all'istituto, per vendere l'immobile *ad libitum* in caso di mora.

In Germania le società mutue Schultze Delitzsch e Reiffeisen, notissime presso di noi per l'imitazione che qui se ne è fatta, e che là come qui, e più che qui, hanno vocazione agraria, vi sono giunte a superare il numero di 5000, senza essere regolate da una legislazione speciale, poichè non fu che quaranta anni dopo la loro fondazione che si pensò a codificare le loro norme consuetudinarie.

Quanto all'Italia, lo abbiamo già detto, le nostre casse di risparmio hanno resi preziosi servigi all'agricoltura fin da quando non vi erano leggi nè per il credito agrario nè per le casse di risparmio!

Segnatamente le casse di risparmio dell'Italia centrale, le quali sorsero settanta anni fa, per iniziative private locali, come è noto, appena raccolti i primi depositi cominciarono a reinvestirli in imprestiti a favore in gran parte di proprietari e di affittuari di beni rustici, sopra cambiali a due firme, a non lunga scadenza, ma rinnovabili con diminuzione, ad ogni scadenza, del quarto o del quinto della somma sovvenzionata. Quando pel crescere dei depositi poterono fare anche altri impieghi diedero la preferenza ai mutui ipotecari su terreni, ai prestiti in favore dei consorzi d'acque. In appresso sovvennero anche i Comuni per costruzioni di strade ed altre opere di pubblica utilità che indirettamente o direttamente avvantag-

(1) *Traité théorique et pratique des opérations de banque*, liv. IV, Chap. I, pag. 291.

giano l'agricoltura. Le casse di risparmio col curare la raccolta e la fruttificazione dei risparmi fanno opera santa. Ma rendono anche più santa la loro opera quelle, le quali spandono sul paese tutte le particelle di risparmio che hanno accumulate, si stringono al popolo operoso, aggruppano intorno a sè tutto quanto è palpito di vita e di lavoro, e non paghe di raccogliere il risparmio, lo aiutano a formarsi, dando impulso all'agricoltura, aiutando i traffici, favorendo le industrie.

E, da trent'anni, alle casse di risparmio si sono aggiunte le banche popolari mutue o cooperative, dal Luzzatti Luigi, che ne è l'apostolo, chiamate giustamente casse di risparmio perfezionate. Anche queste, sebbene stabilite di solito nei centri urbani e in condizioni da poter massimamente giovare ai piccoli esercenti di commerci e di industrie, hanno tuttavia posto molto zelo nel far credito alla agricoltura e vi sono riuscite soddisfacentemente.

E per le sue casse di risparmio libere e per le sue banche popolari l'Italia va celebrata fra le nazioni assai più che per le sue leggi speciali sul credito agrario.

12. Di leggi speciali sul credito agrario ha voluto fare assaggio il Belgio. Questo aveva già la *cassa generale di risparmio e di pensioni*, garantita dallo Stato, creata con legge 16 marzo 1865, che raccoglieva i risparmi quasi come le nostre casse postali, e li investiva pressochè nella stessa guisa delle nostre casse di risparmio libere, cioè in modi svariati, in cambiali, in mutui ipotecari, in titoli, fra le cambiali ammettendo quelle rinnovabili a scadenza purchè con minorazione, le quali vanno a beneficio particolarmente degli agricoltori. Con una legge speciale pel credito agrario, la quale porta la data 15 aprile 1884, si volle estendere il suo esercizio ad operazioni più particolarmente adatte e giovevoli all'agricoltura, col mezzo anche

di sottobanchi da impiantarsi nei vari centri agrari con la forma di società in nome collettivo, i cui membri rispondano solidalmente ed illimitatamente ed abbiano in compenso una parte degli utili.

A garanzia dei prestiti questa legge consente un privilegio sulle stesse cose comprese nel privilegio del locatore, non esclusi i frutti pendenti. Il locatore però ha preferenza, se non abbia ceduto il grado.

L'iscrizione e trascrizione dell'atto di prestito nei libri speciali dell'ufficio di registro, costituisce, senza pregiudizio dei creditori ipotecari precedenti, il privilegio sui creditori posteriormente iscritti. Il mutuatario deve giustificare ogni anno il pagamento del fitto, e in mancanza può chiedersi dal creditore la risoluzione del contratto di mutuo o l'abbreviazione del termine.

Sono concesse facilitazioni per le tasse di bollo e registro. Come si vede la legge tendeva a dare il capitale d'esercizio al coltivatore, e non mirò allo scopo più arduo di facilitare le grandi trasformazioni agrarie. Pare però che non sia riuscita neppure nel suo modesto scopo. Due anni dopo la sua emanazione, nel 1886 al congresso delle banche popolari belghe fu affermato che la legge non aveva avuto alcun effetto. Poteva tuttavia credersi allora che questa fosse affermazione di impazienti, e che col tempo gli effetti si sarebbero veduti. Senonchè pare proprio che anche la legge belga del 1884, come quella italiana del 1887, che tanto le somiglia, abbia deluse le aspettative.

In Francia sulla legislazione speciale agraria si è discusso così a lungo e se ne sono dette tante, che uno scrittore di quella nazione ebbe argutamente a concluderne che *le crédit agricol a le*

triste privilège de troubler l'esprit de ceux qui s'en occupent (1).

I francesi hanno per lungo tempo lasciato che il credito agrario si svolgesse sotto la sola protezione del diritto comune. A coloro che anche là domandarono la menomazione del privilegio del locatore, la Francia rispose coll'eloquenza del Dupin: *Quant au privilège du propriétaire* (art. 2102 c. c.) *on ne doit pas y toucher; car c'est à ce privilège que le fermier doit l'espèce de crédit qu'il reçoit déjà du maître.* Ai prolissi discorsi dei patrocinatori di sistemi complicati per creare il credito agrario lo stesso Dupin rispose con queste brevi parole: *Savez tous ce que c'est que tous ces systèmes? C'est la pierre philosophale.*

In data 3 novembre 1894 (2) è stata però emanata in Francia una legge sulle *società di credito agricolo*. A scanso di equivoci, la riproduciamo integralmente piuttostochè riassumerne il contenuto:

Art. 1. « Possono essere costituite *Società di credito agricolo*, sia da tutti i membri di uno o più *Sindacati professionali agricoli*, sia da una parte dei membri di questi sindacati. Esse hanno esclusivamente per iscopo di facilitare ed anche di garantire gli affari riguardanti l'industria agricola conclusi dai detti sindacati o dai membri di questi.

« Tali società possono ricevere depositi di denaro in conto corrente con o senza interesse; incaricarsi, riguardo agli affari concernenti l'industria agraria, degli incassi e dei pagamenti da farsi pei sindacati e pei membri dei medesimi. Esse possono, in ispecie, incontrare gli prestiti necessari per costituire od aumentare i loro fondi circolanti.

(1) Bovie, *Le crédit agricole et le crédit foncier*, p. 171.

(2) *Journal officiel*, du 6 nov., 1894.

« Il capitale sociale non può essere formato mediante azioni. Esso potrà essere costituito mediante contributi dei membri della società: questi contributi formeranno delle quote che potranno essere di valore disuguale; esse saranno nominative e non saranno trasmissibili che per cessione ai membri del sindacato e con l'approvazione della società.

« La società non potrà essere costituita che dopo il versamento del quarto del capitale sottoscritto.

« Nel caso che la società sia costituita sotto la forma di società a capitale variabile, il capitale non potrà venire diminuito, col rimborso delle quote ai soci che si ritirino, in modo da riuscire inferiore al capitale di fondazione ».

Art. 2. « Gli statuti stabiliranno la sede ed i modi di amministrazione della società di credito, le condizioni necessarie per le modificazioni degli statuti o per lo scioglimento della società, la costituzione del capitale e la proporzione secondo la quale ciascun membro concorre a formarlo.

« Essi stabiliranno il limite massimo dei depositi ricevibili in conto corrente.

« Regoleranno la misura e le condizioni della responsabilità che peserà sopra ciascuno dei soci nelle obbligazioni contratte dalla società.

« I soci non potranno essere liberati dalla responsabilità che dopo la liquidazione delle operazioni intraprese dalla società prima della loro uscita ».

Art. 3. « Gli statuti stabiliranno i prelevi da farsi a beneficio della società sopra le operazioni da essa eseguite.

« Le somme che si formeranno con questi prelevi, dopo pagate le spese generali e soddisfatti gli interessi dei prestiti e del capitale sociale, saranno destinati anzitutto, e fino alla concorrenza di tre quarti almeno, a costituire una riserva, fino

a che questa non eguagli almeno la metà del capitale sociale.

« L'eccedenza potrà essere distribuita al termine di ogni esercizio annuale fra i sindacati e fra i membri dei sindacati in proporzione dei benefici goduti dalla società sulle operazioni da essi rispettivamente fatte col mezzo della società. Non potranno, in nessun caso, essere distribuiti sotto forma di dividendo tra i membri della società.

« Alla cessazione della società, il fondo di riserva e le altre attività saranno divisi fra i soci in proporzione delle quote da essi conferite, salvo che gli statuti non abbiano disposto che si destinino invece a qualche opera di interesse agricolo ».

Art. 4. « Le società di credito autorizzate con questa legge sono società commerciali: i loro libri debbono essere tenuti conforme alle prescrizioni del codice di commercio.

« Esse sono esenti dalla tassa patenti ed anche dall'imposta sui valori mobiliari ».

Art. 5. « Le regole di pubblicità prescritte per le società commerciali ordinarie sono sostituite dalle seguenti:

« Avanti di cominciare le operazioni, gli statuti con l'elenco completo degli amministratori o direttori e dei soci, indicante i loro nomi, professioni, domicili e l'importo di ogni sottoscrizione, saranno depositati in doppio esemplare alla cancelleria della giudicatura di pace (pretura) del Cantone in cui la società ha la sua sede principale. Ne sarà rilasciata ricevuta.

« Uno degli esemplari degli statuti e dell'elenco dei membri della società sarà, a cura del giudice di pace del Cantone, inviato alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario.

« Tutti gli anni, nei primi quindici giorni di febbraio, il direttore od un amministratore della società depositerà un doppio esemplare alla cau-

celleria della giudicatura di pace del cantone, insieme all'elenco dei membri componenti attualmente la società, il prospetto sommario delle entrate e spese e delle operazioni eseguite nell'anno precedente. Uno degli esemplari sarà depositato, per cura del giudice di pace, alla cancelleria del tribunale di commercio.

« I documenti depositati alla cancelleria della giudicatura di pace e del tribunale di commercio saranno ostensibili a chiunque li richieda ».

Art. 6. « I membri incaricati della amministrazione della società saranno personalmente responsabili, in caso di infrazione degli statuti o delle disposizioni della presente legge, per il danno derivante dall'infrazione.

« Potranno essere processati e puniti con una ammenda da 16 a 200 franchi.

« Il tribunale potrà inoltre, a richiesta del procuratore della repubblica, decretare lo scioglimento della società.

« In caso di false dichiarazioni relative agli statuti o ai nomi e qualità degli amministratori, dei direttori e dei soci, l'ammenda potrà essere portata a 500 franchi ».

Art. 7. « La presente legge è applicabile anche all'Algeria ed alle colonie ».

Che cosa havvi di più caratteristico in questa breve e semplice legge? La Francia, la quale non gode punto la fama di essere un paese in cui l'iniziativa privata sia molto in auge, veniva a dire agli agricoltori che il credito agrario dovevano essi stessi formarselo, conquistarselo, meritarselo. Le società di credito agricolo dovevano essere formate in Francia dai sindacati professionali agricoli, o dai membri di questi, cioè da agricoltori di professione; il loro capitale doveva essere costituito dai contributi dei soci agricoltori e non poteva essere accattato mediante emissioni di azioni al por-

tatore vendibili a capitalisti estranei all'agricoltura: il loro capitale circolante poteva essere aumentato, incontrando imprestiti sotto la responsabilità di tutti i soci o raccogliendo depositi, vale a dire ispirando e meritando fiducia. Con questa legge non si sono architettati privilegi nuovi, non si è preteso di sconvolgere il diritto comune.

Ma poi un'altra legge del 31 marzo 1889 ha creato delle casse regionali per aiutare le società di credito agricolo, dotandole con un capitale di 40 milioni di franchi, prestato senza interesse dalla banca di Francia, per imposizione fattale dal governo come condizione del rinnovamento del suo privilegio di emettere i biglietti; più con una annualità variabile, di due milioni almeno, che la stessa banca ha dovuto egualmente concedere.

Colla prima legge del 1894 non si erano accordati aiuti materiali agli agricoltori. Si concessero poi coll'altra del 1899. Lo spirito di quella legge non era eguale alla spirito di questa!

13. Non potendosi ammettere che la classe degli agricoltori abbia, a preferenza delle altre classi, il diritto ad ottenere regali di milioni; dovendosi riconoscere che il credito agrario, come qualunque altra specie di credito, non può essere che il portato delle condizioni economiche, intellettuali, morali, generali del paese, e speciali della classe che si vuole chiamata ad usufruirne; bisogna che gli agricoltori spoglino la loro mente da illusioni.

È opportuno far intendere a loro che non debbono invocare ed aspettare il credito, come la manna, non si sa da chi.

È opportuno toglier di mezzo l'errore, tanto diffuso, che elemento necessario del credito agrario sia l'eccezionale tenuità del frutto, quasi che spettasse agli agricoltori il privilegio di pagare l'uso del capitale meno di quanto le condizioni del mercato richiedono.

Sicuro: è opinione diffusa che gli agricoltori abbiano ad avere dei favori. È diffusa specialmente tra i grossi agricoltori, che vogliono vendere caro il grano (alludiamo ai dazi protezionisti) ed avere il denaro a buon mercato.

È assurdo il pretendere che il credito sia somministrato agli agricoltori ad una ragione d'interesse inferiore alla ordinaria del mercato dei capitali. Se essi avessero necessità di ciò, bisognerebbe concluderne, che devono ingegnarsi a far senza del credito. Ma si commette errore quando si afferma, che, per gli scarsi benefici che dà il capitale investito nell'agricoltura, gli agricoltori non possono trar profitto dal credito loro concesso ai saggi ordinari di frutto. Secondo le culture e le diverse industrie agrarie, il reddito può essere abbastanza notevole, quando la terra sia bene coltivata ed i prodotti di essa siano con discernimento utilizzati. Il concetto che il capitale impiegato nell'agricoltura dia benefici scarsi deriva forse principalmente dalla confusione che non pochi fanno del capitale-terra col capitale di coltivazione (bestiame, attrezzi, macchine, sementi, concimi, ecc.), in altri termini del capitale fondiario col capitale agrario. Bisogna pensare che il primo è un capitale che dà un reddito indipendente anche dall'opera e dall'intelligenza del proprietario, il quale può concedere il fondo in affitto e star in ozio come se avesse investito i suoi capitali in titoli di debito pubblico o in depositi presso casse di risparmio. Si aggiunga che l'investimento in terra si reputa, e forse non a torto, più sicuro. Si aggiunga ancora che lo si riguarda come più onorifico per una opinione tradizionale fortissimamente radicata e per ora, e per lungo tempo forse, indistruttibile. Tutti questi vantaggi reali o supposti che la proprietà fondiaria procura, fanno sì che sia molto cercata, molto ambita, pagata cara, valutata carissima dai pro-

prietari che si immaginano sempre di averne aumentato il valore dopo l'acquisto. In quanto all'industria agraria, questa si esercita col capitale sposato al lavoro, che deve essere per soprappiù un lavoro intelligente. Nell'industria agraria, quale essa vuol essere intesa ed è veramente, l'agricoltore può trovare risorse adeguate per remunerare, al corso del mercato, il capitale che avrà tolto in prestito per investirlo in essa. Diciamo può: perchè è ben inteso che egli non deve commettere errori. Guai a lui se si dedica alla agricoltura senza la sufficiente preparazione tecnica e senza la forte fibra di lavoratore che questa richiede. Male ancora gli incoglierà, nell'uso che vorrà fare del credito, se pretenderà di attingere tutti i capitali che gli occorrono da questo, senza averne una conveniente parte che sia sua; se non avrà saputo ispirare fiducia, se non avrà mostrate abitudini di puntualità, se il sentimento delle scadenze sarà ignoto a lui, come lo è (non giova il tacerlo) a molti della sua classe. In tali condizioni e con tali difetti il valersi del credito non è più *usarne*, ma *abusarne*. Allora si cade nelle mani degli usurai, e il credito diventa una calamità.

Ma ad ogni modo si vede quanto sia importante distinguere la condizione del proprietario fondiario da quella dell'industriale agrario in relazione al reddito ed al credito. Il primo è un semplice capitalista, il secondo è un capitalista lavoratore. Se al primo tocca un reddito mite od anche meschino, non può lagnarsi; questa è in generale la sorte dei semplici capitalisti. Se a lui non può giovare il credito, anche questo è naturale. Può attingere il capitale dal credito e sopportare il peso del relativo interesse solo chi fa fruttare i capitali lavorando, non chi senza lavorare li passa a l'altro investimento, che anche il suo sovventore avrebbe potuto fare. Chi può pensare di prendero

denaro a prestito per investirlo in depositi presso casse di risparmio o in titoli di rendita pubblica? Guardando bene alla sostanza delle cose bisogna riconoscere che opera in modo poco diverso colui che s'indebita per acquistare o per non vendere terre.

La sua condizione riesce talvolta meno grave, perchè vi sono affittuari, che si piegano ad assumere in locazione le terre a fitti esagerati ed usurari. Ma quando il proprietario fondiario conduce egli stesso il fondo e così riunisce in sé anche la qualifica di industriale agrario o agricoltore, allora egli è tratto più che mai a confondere l'una qualità coll'altra, a riguardare la sua azienda come unica, a lagnarsi che tutto il suo capitale gli frutta poco. Il reddito medio del capitale fondiario e di quello agrario sarà modico. Ma la media risulta dal reddito fondiario necessariamente basso, e dal reddito agrario che è invece abbastanza alto. È una media cavata da elementi eterogenei, una media fallace.

Quando si parla di credito agrario, non si possono ammettere questi equivoci.

E così quando l'affittuario che paga un fitto esorbitante, sostiene che gli abbisognano le sovvenzioni di denaro ad interesse di favore, non potendo pagare il frutto corrente del mercato, è giocoforza rispondergli che egli deve lagnarsi di chi gli fa pagare un fitto usuraio, e forse di sé stesso che avrebbe potuto non assoggettarvisi.

Che gli agricoltori proprietari ed affittuari si lagnino dell'usura è giusto, ma che pretendano per essi misure di interesse al disotto di quello corrente è inutile, perchè non giova desiderare e chiedere l'impossibile.

Bisogna che si accontentino del credito al saggio corrente, in relazione alla lunghezza dei termini per la restituzione, alquanto più alto cioè

quanto è più lungo il periodo pel rimborso, più probabile la necessità di proroghe e dei pagamenti graduati.

È d'uopo che essi usino moderatamente del credito, perchè questa è legge di tutte le industrie. Le speculazioni fondate esclusivamente sul credito sono campate in aria e troppo facilmente si sfasciano. Se vi è del vero in quel che si dice, che l'industria agraria è poco remuneratrice, una sola conseguenza legittima ne può venire, e cioè che l'industria agraria deve usare del credito più moderatamente delle altre.

Ma dunque, si dirà, voi sostenete che si ha torto di reclamare capitali per le bonifiche, per l'applicazione delle macchine, per le colture intensive, per tutto quanto è progresso non solo agrario, ma anche civile? Non è così: diciamo soltanto che tutto questo progresso non può scaturire dai debiti! I capitali ci vogliono, ma devono essere in buona parte degli stessi proprietari e agricoltori. Il credito può venire in sussidio. Se è adoperato per sussidio giova, ma i debiti non possono essere *l'ubi consistam* nè per l'agricoltura, nè per alcuna impresa seria ed onesta.

Meglio avere un podere solo senza debiti, piuttosto che due poderi con troppi debiti. Meglio essere affittuario senza debiti e coll'occorrente capitale proprio, per la conduzione del fondo, anziché proprietario con debiti e senza il capitale necessario per la coltivazione.

Insomma l'uso del credito, suppone molto giudizio. A chi ha molto giudizio il credito non suole mancare. Il credito agrario non è difficile perchè agrario, ma perchè *credito*.

Non saranno le leggi, nè il governo, nè i congressi, nè i confezionatori di libri e di opuscoli, nè i declamatori che faranno il credito agrario.

È più facile che le leggi riescano ad intralciare

il credito, a renderlo più costoso. E sono lodevoli gli studi che si fanno per rimuovere gli ostacoli che al credito agrario crea presso di noi una legislazione farraginosa, in parte antiquata, in parte nuovissima e mal digerita, che per dare garanzie agli uni, le toglie agli altri, e finisce collo sminuire il credito degli agricoltori invece di rafforzarlo.

Di riforma la nostra legislazione sul credito ha bisogno senza dubbio; ma, secondo noi, di riforme semplificative, sfrondatrici di quanto havvi in esse di superfluo e di dannoso.

14. Gli istituti di credito possono senza dubbio giovare all'agricoltura. Ma bisogna lasciare l'utopia che si abbia ad avere una classe di istituti, tutti di una foggia, tutti di uno stampo, dediti esclusivamente all'agricoltura, ed atti a provvedere ad ogni bisogno di essa.

Ciò non sarebbe buono nè per gli istituti, nè per l'agricoltura. E poi, argomento più stringente, ciò non è possibile.

L'istituto che fa i piccoli prestiti, non può fare i grandi e molto meno i grandissimi. L'istituto che fa i grandissimi prestiti non è atto a fare i piccoli.

Per una bonifica ci vogliono milioni. I prestiti ai consorzi di bonifica sono di indole eminentemente agraria; ma vogliono in pari tempo essere concessi a lunghissima scadenza. Il problema del credito a questi consorzi si assimila, anzi si immedesima, al problema del credito comunale e provinciale. A regolare il credito dei Comuni e delle provincie in Italia non pare che ancora si sia riusciti in modo soddisfacente e completo.

Quei Comuni quelle provincie e quei consorzi che meritano e godono fiducia provvedono con emissioni di cartelle ammortizzabili per sorteggi in lunghi periodi di tempo. Ma questo ormai è dato a pochi. Troppi sono quelli che hanno mancato ai loro impe-

gni e la diffidenza ormai è entrata nel pubblico, il quale non corre più a comprare le cartelle degli enti locali, fatta eccezione per quelle di alcune grandi città, che hanno la fortuna di avere saggi cittadini e conseguentemente saggi amministratori. Al credito locale bisognerà ben provvedere. Già le nazioni estere ci additano come può farsi. O un solo istituto nazionale, o grandi istituti regionali devono sorgere per fare i prestiti agli enti locali, ammortizzabili in trenta o quarant'anni, con garanzia sulle imposte o sovrimposte di competenza degli enti stessi. E gli istituti prestatori devono essere autorizzati ad emettere, in corrispondenza dei prestiti, cartelle fruttifere e rimborsabili per sorteggi a mano a mano che i prestiti vengono ammortizzati. E a godere di questi benefici devono essere chiamati anche i consorzi di bonifiche, poichè anche questi hanno gli stessi bisogni, e possono dare eguali garanzie, avendo diritto di impor tasse che godono i privilegi delle imposte erariali.

Questi esempi dell'estero si è mostrato di voler seguire in Italia, quando colla legge 24 aprile 1898, n. 132, si è creata presso la cassa governativa dei depositi e prestiti, una sezione, autonoma pel credito comunale e provinciale, autorizzata appunto a procurarsi il denaro coll'emissione di cartelle, ma coll'intento limitato di trasformare e alleggerire i vecchi debiti degli enti locali, piuttosto che di concedere loro prestiti nuovi.

Se dal campo dell'azione comunale, provinciale, consorziale, passiamo a considerare quello dell'azione privata e individuale, troviamo che ai miglioramenti, dei terreni, all'erezione di fabbricati rurali, se ha da provvedere il credito, non può essere che il credito a lunga scadenza, epperò garantito da ipoteca. Questi prestiti pertanto entrano naturalmente nella sfera d'azione degli istituti di credito fondiario.

Vi è infine da fare agli agricoltori anche un credito *personale*, in quanto lo meritino, ed un credito sopra pegni in quanto siano in grado di offrirne senza pregiudicare la loro condizione, se affittuari, di fronte ai proprietari, senza sconvolgere i sicuri principii del diritto comune sul pegno.

Questo credito può essere concesso da istituti grandi e piccoli, da casse di risparmio, da banche popolari cooperative, da casse di prestanze agrarie, da casse rurali.

Le relative operazioni possono assumere forme svariatissime. Prevalerà il prestito su cambiale con due o più firme, nel quale gli onesti agricoltori, unendosi, si aiutano reciprocamente, e fanno una somma di forze, che vale, meglio di qualunque altro espediente, ad assicurare l'istituto sovventore. I probi e laboriosi agricoltori di un paesello, che passano la vita insieme, che si conoscono a fondo e si stimano, non hanno bisogno per ottener il credito di creare tanti congegni amministrativi, tanti *sindacati*. Se si accordano fra di loro, se vanno insieme, in due o tre od anche in più, alla cassa di risparmio o alla banca popolare vicina e chiedono quanto loro abbisogna, offrendo di firmare una cambiale tutti in solido, ottengono quanto meritano. A scadenza possono rinnovare l'effetto col pagamento di un conveniente acconto. Tutte le casse di risparmio e tutte le banche popolari saranno contente di servirli.

La solidarietà cambiaria è la forma che può prevalere nel credito agrario, ma senza escluderne altre che possono essere egualmente buone.

Appunto perchè il credito agrario, come ogni categoria di credito ammette, ed anzi esige, forme svariate, si richiede molta saggezza in chi lo amministra e lo concede.

Naturalmente per la diffusione del credito agrario occorrerebbero molti istituti di credito grandi,

medi e piccoli sparsi anche nelle più modeste borgate. Ma non possono reggersi gli istituti di credito senza i prudenti amministratori. E la gestione dei piccoli istituti, nei piccoli paesi è più difficile che non si crede, per il troppo contatto fra lo amministratore e il cliente e per tante altre ragioni che non si possono far comprendere ai non pratici, ma che sono riconosciute da tutti quelli che hanno un poco di esperienza. Per ciò non conviene neppure augurare una moltiplicazione indefinita degli istituti di credito, specialmente dei minuscoli.

Ma però occorrono accanto agli istituti maggiori quelli minori.

Il problema del credito agrario si può risolvere, per quel tanto che è consentito dalle condizioni economiche del paese, col dar vita ad una rete di piccoli istituti nei centri campestri, ordinati nelle forme più rispondenti ai bisogni dei luoghi, retti da saggie norme, non soverchiamente combattuti da disposizioni fiscali, e validamente sorretti o con risconti, o mediante conti correnti o sovvenzioni a determinate scadenze da forti istituti centrali.

Gli istituti maggiori, che risiedono per necessità nei centri più importanti, non sono in grado di assumersi il compito di fare direttamente le minute operazioni a favore dei piccoli agricoltori dimoranti nelle lontane campagne. Non è neppur consigliabile che lo facciano col mezzo di uffici succursali, che in generale, per questo compito della concessione dei fidi, non sogliono fare buona prova, mentre rispondono bene per la raccolta dei depositi; come del resto è logico, essendo questa ultima operazione semplicissima e meccanica e che per ciò può regolarsi anche da lungi; quella prima invece dei fidi, operazione complicata e delicata, che non si può né abbandonare alla piccola succursale di campagna né regolare dal centro.

Tocca agli agricoltori creare nei centri rurali quei piccoli istituti autonomi che occorrono. Qualunque nome abbiano o di banche popolari agricole, o di casse rurali od altro, ciò che importa è che siano ben amministrati.

Tocca agli agricoltori di amministrarli saggiamente e di renderli meritevoli di fiducia.

E bisogna persuadersi anche di una cosa semplicissima, cioè che un istituto di credito deve essere un istituto di credito! Non può essere strumento di politica di nessun colore, sotto pena di rovinarsi.

Per lo svolgimento del credito agrario occorrono adunque secondo noi due elementi essenziali: che gli agricoltori sappiano meritario; e che le condizioni economiche generali del paese siano buone.

Alle leggi spetta di regolare, non di creare il credito. Ecco perchè le due leggi 21 giugno 1869 e 23 gennaio 1887 sul credito agrario sono rimaste sterili di risultati.

Il meglio che abbia a fare un governo per lo sviluppo del credito è di astenersi dal mungere la nazione con imposte e con prestiti pubblici.

In Italia la somma dei risparmi, se oggi è meno scarsa di ieri, non è però ancora molto alta. E invece è grande e persistente il bisogno, che hanno lo Stato, le provincie, i Comuni di attingervi. Il commercio, le industrie ne traggono anch'essi quel che possono. All'agricoltura poco rimane.

In conclusione, il problema del credito agrario è assai più *economico* che *giuridico*.

CRESPOLANI R. — <i>La Cassazione penale nell'ordinamento giudiziario e nella procedura</i>	L. 7 —
DE RUBEIS R. — <i>Denunzia</i>	» 2 —
EMILIANI F. — <i>Dell'insolvenza in materia civile e commerciale</i>	» 2 —
FANTI I. — <i>Autentiche</i>	» 1 —
— <i>Autorizzazione</i>	» 1 —
FLORIAN E. — <i>La prostituzione e la legge penale. Studio di dottrina e giurisprudenza con commento del regolamento 21 ottobre 1891</i>	» 1 —
FOÀ F. — <i>Della costituzione di rendita</i>	» 1 —
— <i>Il contratto di riporto</i>	» 2 —
FORCESI G. G. — <i>Degradaz. e destitut. militare</i>	» 1 —
— <i>Feste da ballo</i>	» 1 —
FORMENTANO A. — <i>Constitutum debiti. Constitutum possessorium</i>	» 1 —
GABRIELLI A. — <i>Diritto di ritenzione</i>	» 2 —
GALANTE A. — <i>Il Beneficio ecclesiastico</i>	» 2 —
GAROFALO R. — <i>La indennità alle vittime dei reati</i>	» 1 —
GIANNINI T. — <i>I contratti di associazione libraria</i>	» 1 —
GIANZANA P. — <i>Eredità</i>	» 2 —
— <i>Casellario giudiziale</i>	» 2 —
GOBBI U. — <i>Le società di mutuo soccorso</i>	» 3 —
GUIDUGLI G. — <i>Inquisizione</i>	» 2 —
LA CAVA G. — <i>Costruzioni sul suolo pubblico</i>	» 2 —
LECCI A. — <i>Contrabbando di guerra</i>	» 1 —
LOMONACO B. — <i>Demanio e beni demaniali</i>	» 4 —
LONGHI S. — <i>Teoria generale delle contravvenz.</i>	» 3 —
— <i>La riprensione giudiziale e l'evoluzione delle penemorali</i>	» 4 —
LUÈ G. — <i>Del protettorato internazionale</i>	» 2 —
— <i>Azione popolare</i>	» 4 —
MARINI A. — <i>Le case dicise in piani</i>	» 2 —
— <i>Mandato alle liti</i>	» 2 —
MARONI G. — <i>La fede di credito</i>	» 1 —
MARONI C. — <i>Le sedi parrocchiali</i>	» 1 —
MESSA G. C. — <i>Il contratto di mutuo</i>	» 6 —
— <i>Dell'infamia secondo il diritto romano</i>	» 1 —
— <i>D' «ingenuitas» nel diritto romano</i>	» 2 —
— <i>Institutiones</i>	» 2 —
MICELI V. — <i>Inchieste parlamentari. Studio di diritto parlamentare</i>	» 1 —
— <i>Le immunità parlamentari. Studio di diritto parlamentare</i>	» 2 —
— <i>Le incompatibilità parlamentari. Studio di diritto parlamentare</i>	» 1 —
— <i>Analisi giuridica della nozione d'incostituzionalità</i>	» 1 —
— <i>Iniziativa parlamentare</i>	» 2 —
MILANO E. — <i>Copia e collazione di atti</i>	» 2 —
MILLA P. E. — <i>Institore</i>	» 2 —
MONTEMARTINI G. — <i>Introduzione allo studio della distribuzione delle ricchezze</i>	» 2 —

MILANO - SOCIETA EDITRICE LIBRARIA - MILANO

MONTEMARTINI G. — Capitale	L. 1 —
NICOLELLO E. — L'embargo nel diritto internazionale e nel diritto commerciale	» 1 —
PAGANI C. — L'associazione in partecipazione	» 2 —
PASSADORO E. — L'ordinamento economico e giuridico delle Società Cooperative	» 3 —
PEREGO E. A. — Dei Monti di Pietà	» 3 —
PIPIA U. — Il nuovo codice di commercio germanico (1.º gennaio 1901)	» 1 —
PIROZZI D. — La rievocazione delle sentenze civili	» 3 —
RAMELLA A. — Trattato della corrispondenza in materia penale	» 3 —
— La pubblicità nel moderno diritto	» 3 —
RECAONI G. — La camorra	» 1 —
— Cancellazione di frasi ingiuriose	» 1 —
ROCCO A. — L'abuso di foglio in bianco	» 6 —
ROSMINI E. — Diritti d'autore sulle opere dell'ingegno, di scienza, letteratura ed arte	» 6 —
ROUGIER. — Della controdedichiarazione secondo il Codice civile italiano	» 1 —
SARFATTI M. — Caparra	» 1 —
— Captazione	» 1 —
SECHI O. — Data - Data certa	» 2 —
SERRA A. — Mandato Legislativo	» 2 —
SICILIANO L. — Fondo pel culto	» 4 —
TUCCIO F. P. — Studi sulla dottrina degli incidenti nel diritto giudiziario civile italiano	» 1 —
URANGIA-TAZZOLI G. — Ripetizione d'indebito	» 1 —
VEDANI A. — Sul diritto di tener banchi in chiesa	» 1 —
— Due questioni sull'art. 107 cod. civ.	» 1 —
VIAZZI P. — I casi di impunità nel codice penale	» 2 —
— Il delitto di resistenza. - La resistenza legittima e il rifiuto di obbedienza. - Commento alle disposizioni del codice penale	» 3 —
— L'equità nella filosofia, nella storia e nella pratica del diritto	» 6 —
ZAPPAROLI E. — Della convocazione dei creditori	» 1 —
ZERBOGLIO A. — La Corte d'assise	» 3 —

BIBLIOTECA STORICA



INV. 55756